

i testi unici delle leggi del 1874 n. 2076 e 2077. Ma oltre a queste leggi, vi sono altre disposizioni modificative le quali sono disseminate in altre leggi, anche in materia estranea al registro e bollo; sicchè gli stessi funzionari trovano difficoltà a raccapazzarsi in mezzo a tutte queste disposizioni legislative; dal che la necessità della unificazione.

Ora mi pare che la dizione usata in questo articolo male traduca il pensiero sia del Governo sia della Commissione: poichè ritengo che il Consiglio di Stato non potrebbe dare parere favorevole che alla formazione di un testo unico delle leggi 13 settembre 1894 n. 2076 e 2077 e di quelle successive che le hanno modificate in tema di registro e bollo propriamente detto; e quindi rimarrebbero escluse tutte le altre disposizioni alle quali ho alluso e che, pure essendo attinenti alla materia, si trovano sparse in altre leggi.

Io perciò mi permetto di presentare a questo articolo un semplice emendamento:

« Il testo unico sarà formato dei testi unici delle leggi del 1874 n. 2076 e 2077 e delle disposizioni successive che le hanno modificate, ancorchè contenute in leggi estranee alle leggi di registro e bollo. »

Mi pare che, così dicendo, si toglierebbero tutte le dubbiezze, e si esprimerebbe meglio il concetto così del Governo come della Commissione.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze, accetta questo emendamento dell'onorevole Spirito Beniamino?

**Branca, ministro delle finanze.** Le osservazioni dell'onorevole Spirito sono molto giuste e si incontrano anche coi desiderii della Commissione che io ho nominata e che si sta occupando sia del coordinamento delle leggi di registro e bollo, sia dei coordinamenti di altre leggi.

Quindi accetto volentieri l'emendamento dell'onorevole Beniamino Spirito, e lo ringrazio per avermelo suggerito.

**Presidente.** E la Commissione!

**Calleri, relatore.** Anche la Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Spirito Beniamino.

**Presidente.** L'emendamento dell'onorevole Beniamino Spirito, accettato dal Governo e dalla Commissione, consiste dunque nell'aggiungere in fondo all'articolo 11 le parole:

« e delle disposizioni successive che le hanno modificate, ancorchè contenute in leggi

concernenti materie estranee al registro e bollo. »

Pongo a partito questo emendamento. Chi l'approva si alzi,

(È approvato).

Pongo a partito l'articolo 11 così emendato.

(È approvato).

L'onorevole Capilupi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Le facoltà concesse ai Comuni per effetto dell'articolo 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, serie 2<sup>a</sup>, sono estese anche ai Consorzi idraulici di scolo, d'irrigazione e di bonifica legalmente costituiti. »

L'onorevole Ambrosoli si è associato a questa proposta, ed ha chiesto di svolgerla. Ne ha facoltà.

**Ambrosoli.** Non voglio svolgere questa proposta, ma soltanto raccomandarla alla benevolenza dell'onorevole ministro e della Commissione, e ricordare che, quando si pubblicava la legge del 3 marzo 1871, ben pochi erano questi Consorzi idraulici, mentre oggidi, dopo un quarto di secolo, sono numerosi ed importanti, tanto da rappresentare un interesse rispettabilissimo. Credo quindi che, senza bisogno che io dica ulteriori ragioni, l'onorevole ministro e la Commissione vorranno consentire a questa nostra proposta.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Calleri, relatore.** Veramente, la legge del 3 marzo 1871 dava facoltà ai Comuni che ne erano sprovvisti di avere gratuitamente la copia delle mappe, ma per opera dei loro incaricati. Ora gli onorevoli Capilupi e Ambrosoli chiedono che questa disposizione sia estesa anche ai Consorzi, i quali però naturalmente sieno legalmente costituiti.

Questa proposta è stata lungamente discussa nella Commissione, con l'intervento dell'onorevole ministro: ma il ministro non ha potuto fare altro che promettere alla Commissione che se ne sarebbe occupato quando si discutesse o la legge per i Consorzi o la legge del Catasto. La Commissione, trattandosi di inserire qui un articolo che non ha diretta attinenza con la legge delle volture catastali, non può accettare la proposta degli onorevoli Ambrosoli e Capilupi se non come raccomandazione, e girare a sua volta al ministro la raccomandazione medesima.